



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**

20 APRILE 2018

INDICE GENERALE

I. Parte Generale

1.	Il Decreto Legislativo n. 231/2001		p. 7
	1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto, natura della responsabilità ed autore del reato	p. 7
	1.2	L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	p. 12
	1.3	Elementi del modello di <i>governance</i> della Società	p. 13
2.	Adozione del Modello da parte di Mediacontech		p. 16
	2.1	Obiettivi perseguiti dal Gruppo con l'adozione del Modello	p. 16
	2.2	Funzione del Modello	p. 16
	2.3	Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	p. 17
	2.4	Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo	p. 18
	2.5	Rapporti tra organismi di vigilanza nell'ambito del Gruppo	p. 18
	2.6	Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito del Gruppo	p. 18
	2.7	I Destinatari del Modello	p. 19
	2.8	Modifiche e integrazioni del Modello	p. 19
3.	Organismo di Vigilanza		p. 21
	3.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	p. 21
	3.2	Poteri dell'Organismo di Vigilanza	p. 22
	3.3	L'attività di <i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali	p. 23
4.	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza		p. 24
5.	Selezione, formazione e diffusione del Modello		p. 26
	5.1	Selezione del personale	p. 26
	5.2	Piano di formazione e comunicazione	p. 26
6.	Sistema disciplinare		p. 28
	6.1	Principi generali	p. 28
	6.2	Sanzioni per i lavoratori dipendenti	p. 28
	6.3	Misure nei confronti dei dirigenti	p. 29
	6.4	Misure nei confronti degli Amministratori	p. 29
	6.5	Misure nei confronti di Collaboratori Esterni	p. 29



	e Partner	
6.6	Misure a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro	p. 29
7.	Modello e Codice etico	p. 30
II.	Parte speciale “A”	
I.	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	p. 31
A.1	La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	p. 31
A.2	Aree a rischio	p. 32
A.3	Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	p. 33
A.4	Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale	p. 35
	A.4.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile interno e Scheda di Evidenza	p. 35
	A.4.2 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	p. 36
II.	Parte speciale “B”	
	Reati societari	p. 37
B.1	Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)	p. 37
	B.1.1 Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni	p. 37
	B.1.2 Tutela penale del capitale sociale	p. 37
	B.1.3 Tutela penale del regolare funzionamento della Società	p. 38
	B.1.4 Tutela penale contro le frodi	p. 39
	B.1.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza	p. 39
	B.1.6 Corruzione tra privati	p. 39
B.2	Aree a rischio	p. 40
B.3	Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	p. 40
B.4	Procedure specifiche	p. 43
B.5	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	p. 46



III.	Parte speciale “C”	p. 48
	Delitti contro la personalità individuale	p. 48
C.1	Le tipologie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto, lett. b e c)	p. 48
	C.1.1 Tutela contro i reati di cui all’art. 600-ter, primo e secondo comma c.p.	p. 48
	C.1.2 Tutela contro i reati di cui all’art. 600-ter, terzo e quarto comma c.p.	p. 48
	C.1.3 Tutela contro i reati di cui all’art. 600-quater	p. 48
C.2	Aree a rischio	p. 48
C.3	Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	p. 48
C.4	Procedure specifiche	p. 49
C.5	Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 49
IV.	Parte speciale “D”	
	Reati relativi all’abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	p. 51
D.1	Le tipologie dei reati relativi all’abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies del Decreto)	p. 51
	D.1.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F)	p. 51
	D.1.2 Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)	p. 51
D.2	Le informazioni privilegiate	p. 51
D.3	Aree a rischio	p. 52
D.4	Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	p. 52
D.5	Procedure specifiche	p. 53
	D.5.1 Operazioni e comportamenti vietati	p. 54
	D.5.2 Operazioni e comportamenti sospetti	p. 56
D.6	Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza	p. 58
V.	Parte speciale “E”	
	Reati relativi alla Ricettazione e al Riciclaggio	p. 59
E.1	Le tipologie dei reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter c.p.	p. 59
	E.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)	p. 59
	E.1.2 Reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	p. 59
	E.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)	p. 59



	E 1.4	Autoriciclaggio	p. 59
E.2		Aree a rischio	p. 59
E.3		Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	p. 59
E.4		Procedure specifiche	p. 60
E.5		Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	p. 60
VI.		Parte speciale "F"	
		Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime connessi in violazione delle norme antinfortunistiche	p. 61
F.1		Le tipologie dei reati (art. 25- septies del Decreto)	p. 61
	F.1.1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	p. 61
	F.1.2	Lesioni personali colpose (art. 590, terzo comma, c.p.)	p. 61
F.2		Aree a rischio	p. 61
F.3		Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	p. 61
F.4		Procedure specifiche	p. 62
F.5		Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	p. 62
VII.		Parte speciale "G"	
		Reati informatici e trattamento illecito di dati	p. 63
G.1		Le tipologie dei reati (art. 24-bis del Decreto)	p. 63
	G.1.1	Elenco fattispecie di reato	p. 63
G.2		Aree a rischio	p. 63
G.3		Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	p. 64
G.4		Procedure specifiche	p. 64
G.5		Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	p. 65
VIII		Parte speciale "H"	
		Reati connessi alla violazione del diritto d'autore	p. 66
H.1		Le tipologie dei reati (art. 25- novies del Decreto)	p. 66
	H.1.1	Elenco fattispecie di reato	p. 66
H.2		Aree a rischio	p. 66



H.3	Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione		p. 67
H.4	Procedure specifiche		p. 67
H.5	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza		p. 68
IX	Parte speciale "I" Reati ambientali (D. Lgs. 07.07.2011, n. 121)		p. 68
I.1	Le tipologie dei reati (art. 25- novies del Decreto)		p. 68
		I.1.1	Elenco fattispecie di reato p. 68
I.2	Aree a rischio		p. 68
I.3	Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione		p. 68
I.4	Procedure specifiche		p. 69
I.5	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza		p. 69
X	Parte speciale "J" Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D. Lgs. 109/2012)		p. 69
J.1	Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D. Lgs. 109/2012)		p. 69
		J.1.1	Elenco fattispecie di reato p. 69
J.2	Aree a rischio		p. 70
J.3	Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione		p. 70
J.4	Procedure specifiche		p. 70
J.5	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza		p. 71
IX	Allegato "A" Modello Scheda di Evidenza		p. 72

I. PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto, natura della responsabilità ed autore del reato

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo.

Con tale Decreto, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come Società, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice penale (di seguito anche “c.p.”), purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Secondo il Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (art. 5, comma 1, lett. a, del Decreto, cosiddetti “soggetti apicali”);
- da “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali” (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b, del Decreto).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, la Relazione illustrativa sottolinea la "nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia".

Il Decreto ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle Società di tipo "amministrativo" - in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – che presenta tuttavia numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale". Essa si caratterizza inoltre per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato; infatti, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto, l’ente può essere dichiarato responsabile anche se l’autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico



degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- a) indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- b) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- c) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- d) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- e) corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- f) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- g) corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- h) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- i) concussione (art. 317 c.p.);
- j) malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Più di recente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione¹, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, omessa comunicazione del conflitto di interessi, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti).

Il Decreto ha poi subito negli anni successivi ulteriori modifiche che hanno ampliato i casi in cui sussiste la responsabilità degli enti:

- L'art. 3, comma 1° della legge 14 gennaio 2003, n. 7 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno") ha introdotto l'art. 25-*quater*, relativo ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- L'art. 9, comma 3° della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004") ha introdotto l'art. 25-*quinquies* del Decreto, in merito a Delitti contro la personalità individuale, le cui lettere b e c sono state successivamente modificate dall'art. 10 comma 1° lett. a e b della l. 6 febbraio 2006 n. 38.

Il medesimo art. 9, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto l'art. 25-*sexies* in tema di abusi di mercato, facente riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II del D. Lgs. n. 58 del 1998 ("T.U.F.");

Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-*ter* del Decreto sono state raddoppiate in forza dell'art. 39 comma 5° della l. 28 dicembre 2005, n. 262. A sua volta il comma 1° del medesimo art. 39 ha raddoppiato le pene previste dal T.U.F. entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale e ha aggiunto all'articolo 2625, dopo il 2° comma, e all'articolo 2638, la seguente previsione "La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati

¹ Il reato ex art. 2624 c.c. è stato abrogato con il D.Lgs.39 del 27.10.2010 dall'art.37.



regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

- L'art. 8, comma 1°, della l. 9 gennaio 2006, n. 7 (*“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”*) ha introdotto la fattispecie di reato delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- E' successivamente intervenuto l'art. 10 della l. 16 marzo 2006, n. 146 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale”*) facente riferimento ai delitti previsti dagli articoli 416 (*“Associazione per delinquere”*) e 416-bis (*“Associazione di stampo mafioso”*) del codice penale, dall'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*“Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope”*).
- Sono altresì considerati i reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis (*“Riciclaggio”*) e 648-ter (*“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”*) del codice penale, i reati concernenti il traffico di migranti, i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (in tema di immigrazione e diritti dello straniero), i reati concernenti intralcio alla giustizia, e in particolare i delitti di cui agli articoli 377-bis (*“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*) e 378 (*“Favoreggiamento personale”*) del codice penale.

Per configurare un reato transnazionale è necessario che ricorrano alcuni caratteri peculiari, ossia che a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) che sia commesso in uno Stato, ma che la parte sostanziale della sua pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato; c) che sia commesso in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) sia commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- La legge 3 agosto 2007, n. 123 (*“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”*) ha modificato il Decreto introducendo l'art. 25-*septies*, ai sensi del quale *“in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore alle mille quote. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”*.
- Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in materia di (*“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*) ha modificato il Decreto introducendo l'art. 25 – *octies* in relazione *“ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.”*
- L'art. 7 della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto nel Decreto l'articolo 24 bis, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*.
- L'art. 2 co. 29 della Legge 94/2009 ha novellato la disciplina del Decreto introducendo l'art. 24-ter il quale prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai



reati di criminalità organizzata (“Associazione per delinquere” - art. 416 c.p., “Associazione di tipo mafioso” - art. 416-bis c.p., “Scambio elettorale politico mafioso”, modificato in seguito dall’art. 1 della Legge 17 aprile 2014, n. 62 - art. 416-ter c.p., “Sequestro di persona a scopo di estorsione” - art. 630 c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p., “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” - art. 74 D. Lgs. n. 309 del 1990, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d’armi da guerra e di esplosivi - rif. art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.) senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

- La legge 23 luglio 2009, n. 99 – recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* – ha introdotto (all’art. 15, co. 7) nel Decreto, il nuovo art. 25 bis 1 (*“Delitti contro l'industria ed il commercio”*), l’art. 25 nonies (*“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*), nonché apportando una modifica all’art. 25 bis (ora rubricato *“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”*).
- In seguito il legislatore ha promulgato la legge 3 agosto 2009, n. 116, di ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione, la quale ha introdotto l’art. 25 nonies sull’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria ex art. 377 bis C.p.
A proposito di quest’ultima inserzione, segnaliamo il refuso del legislatore, il quale aveva già introdotto nel Decreto un art. 25 nonies (dedicato ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
- Il D. Lgs. 07.07.2011, n. 121, rubricato *“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”*, all’art. 2, comma 2, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25 undecies, i *“Reati ambientali”*.

Tra di essi sono citati i reati di *“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”* (art. 727-bis c.p.) *“Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”* (art. 733 bis c.p.), *“Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamenti”* (art. 137, co. 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006), *“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”* (art. 256, co. 1, 3, 5 e 6 D. Lgs. 152/2006), *“Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’autorità competente”* (art. 257, co. 1 e 2, D. Lgs. 152/2006), *“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”* (art. 258, co. 4, D. Lgs. 152/2006), *“Traffico illecito di rifiuti”* (art. 259, co. 1, D. Lgs. 152/2006), *“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”* (art. 260, co. 1 e 2, D. Lgs. 152/2006), *“Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione”* (art. 260 bis, co. 6, 7 e 8, D. Lgs. 152/2006), *“Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell’aria”* (art. 279, co. 5, D. Lgs. 152/2006), *“Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette”* di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i., *“Omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette”*; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992), *“Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall’art. 16, par. 1, lett.*



a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992), “Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica” (art. 6 Legge n. 150/1992) “Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive” (art. 3, co. 6, L. 549/1993), “Inquinamento doloso” (art. 8, co. 1 e 2, D. Lgs. 202/2007), “Inquinamento colposo” (art. 9, co. 1 e 2, D. Lgs. 202/2007).

- In seguito il legislatore, con la promulgazione del D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012, rubricato “emersione dei lavoratori irregolari”, in attuazione della Direttiva C.E.E. n. 52/2009, ha introdotto il nuovo articolo 25 *duodecies*, (“*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”).
- La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” – DDL anticorruzione) amplia ulteriormente il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti alle ipotesi di corruzione privata e di concussione per induzione.

Per la prima volta le novità introdotte hanno impatto sia sull'ordinamento giuridico italiano (con modifica sia del Codice Penale che del Codice Civile) che sul D. Lgs. 231/01, in particolare (1) viene aggiunto il nuovo art. 319-quater c.p., con il delitto di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (cd. concussione per induzione) che punisce sia il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare, sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (2) viene riformulata la fattispecie di cui all'art. 2635 del c.c. (Corruzione tra privati), con riferimento ai reati di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità.

- Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, estende l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti inserendo l'articolo 609-*undecies* c.p. (adescamento di minorenni) nell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Il reato punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 - bis, 600 - ter e 600 - quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 -quater 1, 600 - quinquies, 609 bis, 609 - quater, 609 - quinquies e 609 - octies. A norma dell'art. 609-*undecies* c.p. “*per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*”.
- L'art. 3 comma 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014), comunemente nota come Legge in materia di Voluntary Disclosure, – recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*” – ha introdotto nel codice penale l'art. 648-ter.1 c.p. rubricato “Autoriciclaggio”.

La stessa legge interviene, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo l'inserimento del nuovo reato di autoriciclaggio tra quelli richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

Il nuovo reato prevede la pena della reclusione da uno a otto anni e la multa da € 2.500 a 25.000 per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- La Legge 22 maggio 2015, n. 68 – recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*” – ha introdotto nel codice penale i seguenti reati (anche noti, genericamente, con il nome di “*eco-reati*”): Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).

La stessa legge è intervenuta, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo l’inserimento di tali nuovi reati tra quelli richiamati dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

- In seguito, la Legge 27 maggio 2015, n. 69 – recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*” – ha modificato gli artt. 2621, 2621 bis e 2622 del Codice Civile, riformando la fattispecie di reato delle false comunicazioni sociali, di cui è stata mantenuta la rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La predetta nuova disciplina delle false comunicazioni sociali è, infatti, coerentemente richiamata dall’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001

- La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 – recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*.” – ha modificato l’art.603 bis, del Codice Penale, allo scopo di ampliare l’applicazione del reato comunemente definito come “Caporalato” e di inserirlo nel novero di quelli sanzionati dal Decreto.
- Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 – emanato in “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*” – ha modificato l’art 2635 del Codice Civile, in particolare ampliando le circostanze di applicabilità del reato di “*Corruzione fra Privati*”, ed ha introdotto il nuovo art.2635 bis, finalizzato a punire la condotta di “*Istigazione alla corruzione fra privati*”.

Il nuovo reato prevede che, qualora “*l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti*” sanzionata dall’art. 2635 del Codice Civile non sia accettata dalla controparte, l’autore del tentativo di corruzione sia punito con le medesime pene di cui al primo comma del suddetto art. 2635, ancorché ridotte di un terzo.

- La Legge 17 ottobre 2017 n.161 recante “*Modifiche al codice delle leggi antimafia al codice penale ed alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni*” ha modificato l’articolo 25 duodecies del Decreto, introducendovi le fattispecie di reato di cui al comma 3, al comma 3 bis, al comma 3 ter ed al comma 5 dell’art. 12 “*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*” del D.lgs. 286/1998.
- Infine, la Legge 20 novembre 2017 n.167 ha aggiunto al Decreto il nuovo articolo 25 terdecies, recante “*Disposizione contro ogni forma di espressione di razzismo e xenofobia*”.

1.2 L’adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L’articolo 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’art. 5, comma 1° lett. a (soggetti in posizione apicale) qualora l’Ente dimostri che:

- A. l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;



- B. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- C. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- D. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Infatti, per la contestazione di uno dei reati previsti dal Decreto è, quindi, necessaria la sussistenza di almeno una delle due seguenti condizioni:

- A. l'“interesse” dell'ente, che si realizza quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'obiettivo prefissato;
- B. il “vantaggio” dell'ente, che interviene quando lo stesso ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura

Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. E' comunque esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati – i modelli suddetti debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- A. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- B. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- C. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- D. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- E. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.3 Elementi del modello di Governance della Società.

Mediacontech S.p.A. (qui di seguito definita “Mediacontech” o la “Capogruppo” o la “Società”), è Società quotata al Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana.

E' il principale operatore italiano indipendente nei servizi per la produzione e la gestione di contenuti per il mercato dei media e delle imprese.

Si propone come partner tecnologico di riferimento nei servizi innovativi e nell'alta definizione per le soluzioni di “Contents Creation & Media Management”.



Mediacontech è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, T.U.F., almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Il Consiglio di Amministrazione ha, nell'ambito dell'oggetto sociale, tutti i più ampi poteri per la gestione dell'impresa che non siano riservati inderogabilmente dalla legge e dallo statuto all'assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio può, salvo le limitazioni di legge, delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, fissando i limiti dei poteri e le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi, nonché fisserà, sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, i compensi da attribuirsi ai propri membri cui siano attribuite particolari cariche.

All'Amministratore Delegato in carica sono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione della Società, ivi inclusa la legale rappresentanza della stessa, e meglio indicati nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2010.

Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio, il vice Presidente e gli Amministratori Delegati, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscano per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Comitato di Controllo Interno e del Comitato Controllo e Rischi, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 *bis* D. Lgs. 58/98.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di Società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di Società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e all'Amministratore Delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e in giudizio.

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da tre Membri effettivi e due Membri supplenti.

I Membri durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Membri debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa



consistono nella fornitura di servizi per la produzione e la gestione di contenuti per il mercato dei media e delle imprese.

Si applicano nei confronti dei membri del Comitato Controllo e Rischi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

2. Adozione del Modello da parte di Mediacontech

2.1 Obiettivi perseguiti dal Gruppo con l'adozione del Modello

Mediacontech – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle Società controllate, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto (di seguito denominato il “Modello”) nell'ambito del Gruppo Mediacontech (qui di seguito definito “Gruppo”, intendendosi come tale Mediacontech e le Società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359, 1° e 2° comma del Codice Civile, di seguito anche c.c.)

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Mediacontech, affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello è stato predisposto da Mediacontech tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, in particolare, quelle approvate dalla Confindustria in data 7 marzo 2002 (aggiornate al 24 maggio 2004), di seguito “Linee Guida di Confindustria” nonché, in considerazione degli obblighi derivanti dalla quotazione del titolo sul mercato regolamentato italiano. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria alla data del 31.03.2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2.04.2008.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il suddetto Modello, ha affidato l'incarico di organo di controllo ai sensi del Decreto all'Organismo di Vigilanza, nei termini di quanto previsto al successivo paragrafo 3.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle “aree di attività a rischio” e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- A. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Mediacontech nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- B. ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Mediacontech in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Gruppo intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- C. consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- A. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- B. la mappatura delle “aree di attività a rischio” della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, anche in relazione alle caratteristiche della Società ed



- alla sua storia;
- C. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- D. la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- E. il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- F. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- G. la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- H. la previsione di un sistema sanzionatorio efficace ed effettivo nel caso di inosservanza del Modello.

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto 231/2001 e ritenute fattispecie rilevanti per Mediacontech S.p.A.

La prima Parte speciale – denominata Parte speciale "A" – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte speciale – denominata Parte speciale "B" – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25-ter del Decreto, ossia per i reati societari.

La terza Parte speciale – denominata Parte speciale "C" – trova applicazione per le tipologie di reati previste all'art. 25-quinquies del Decreto, ossia per i Delitti contro la personalità individuale.

La quarta Parte speciale – denominata Parte speciale "D" – trova applicazione per le tipologie di reati previste dall'art. 25-sexies del Decreto, ossia per gli Abusi di mercato.

La quinta Parte speciale – denominata Parte speciale "E" – trova applicazione per le tipologie di reati previste dalla l. n. 146 del 2006, ossia per delitti connessi al crimine organizzato transnazionale.

La sesta Parte speciale – denominata Parte speciale "F" – trova applicazione per le tipologie di reati previste dall'art. 25-septies come introdotto dalla l. n. 123 del 2007, ossia per reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La settima Parte speciale – denominata Parte speciale "G" – trova applicazione per le tipologie di reati previste dall'art. 24-bis come introdotto dalla l. n. 48 del 2008, ossia per reati informatici e di trattamento illecito di dati.

La ottava Parte speciale – denominata Parte speciale "H" – trova applicazione per le tipologie di reati previste dall'art. 25-novies come introdotto dalla l. n. 99 del 2009, ossia per reati in materia di violazione del diritto d'autore.

La nona Parte speciale – denominata Parte speciale "I" – trova applicazione per le tipologie di reati previste dall'art. 25-undecies come introdotto dal D. Lgs. 07.07.2011, n. 121, ossia per reati Ambientali e dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 – recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

La decima Parte speciale – denominata Parte speciale "J" – trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25-duodecies del Decreto, ossia per il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.



2.4 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo

Mediacontech quale Capogruppo del Gruppo Mediacontech promuoverà, ove ne ricorrano i presupposti, l'adozione del Modello da parte delle proprie Società controllate.

Nell'esercizio della propria autonomia, le singole Società del Gruppo sono direttamente ed esclusivamente responsabili dell'adozione ed attuazione del rispettivo Modello, rispondente a quanto disposto agli articoli 6 e 7 del Decreto.

Le Società Controllate adottano in autonomia, con delibera dei propri organi amministrativi, e sotto la propria responsabilità, un proprio modello, curandone l'attuazione e nominando un proprio organismo di vigilanza. Ciascuna società individua le attività sensibili, tenuto conto della natura e del tipo di attività svolta, delle dimensioni e della struttura della propria organizzazione, ispirandosi al presente Modello.

Il modello adottato dalle suddette società, sarà comunicato per fini conoscitivi all'Organismo di Vigilanza della Società da ciascun organismo di vigilanza. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al modello, è comunicata dagli organismi di vigilanza delle società controllate italiane all'Organismo di Vigilanza della Società nella relazione annuale di cui al successivo paragrafo 2.9.

Anche prima dell'adozione di uno specifico modello ai sensi del Decreto, tutte le Società Controllate devono adottare idonee misure di organizzazione e di controllo interno per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.5 Rapporti tra organismi di vigilanza nell'ambito del Gruppo.

L'Organismo di Vigilanza della Società può chiedere informazioni agli organismi di vigilanza delle società appartenenti al Gruppo, qualora siano ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della Società.

Gli organismi di vigilanza delle società del Gruppo comunicano all'Organismo di Vigilanza, per meri fini conoscitivi e con le modalità stabilite dalle procedure, le violazioni accertate al proprio modello e le sanzioni disciplinari applicate e le modifiche di carattere significativo apportate al modello, nonché i fatti rilevanti, riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza, che possano interessare l'attività o l'organizzazione della Società.

2.6 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito del Gruppo

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, e dalle Parti speciali sopra richiamate, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediacontech, che provvede contestualmente a nominare l'Organismo di Vigilanza ai sensi del successivo par. 3.

E' demandato ai Consigli di Amministrazione delle diverse Società del Gruppo, in relazione alle attività a rischio da esse svolte, sulla base anche di criteri e direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte del Presidente o dell'Amministratore Delegato di Mediacontech, di provvedere mediante apposita delibera al recepimento del presente Modello organizzativo nonché delle singole Parti Speciali, in funzione/ragione dei profili di rischio specifici configurabili nelle attività svolte dalle Società stesse.

Nel recepire il Modello i Consigli di Amministrazione delle singole Società del Gruppo procederanno contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere nell'ambito della Società di appartenenza i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo. Ciascun Organismo di Vigilanza è esclusivamente responsabile dello svolgimento dei propri compiti di controllo sulle singole realtà di competenza.

2.7 I Destinatari del Modello

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società/Gruppo o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai dipendenti della Società/Gruppo, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società/Gruppo in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società/Gruppo, operano su mandato o per conto della stessa, quali, a titolo di esempio, legali, consulenti, procuratori;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società/Gruppo in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso.

2.8 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni.

È peraltro riconosciuta al Presidente e/o all'Amministratore Delegato di Mediacontech la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale o relative ad aspetti di carattere descrittivo, ove sia ritenuto necessario, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvede, mediante apposita relazione da redigersi tempestivamente, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione e formula proposte di variazioni che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;



- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.



3. Organismo di Vigilanza

3.1 Funzione ed identificazione dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha istituito, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo ed indipendente con il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori esterni della Società;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti nella struttura organizzativa, nelle attività o nel quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si è dotato di un proprio Regolamento di funzionamento che approva nel corso della prima adunanza e che, formalmente, porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base di quanto previsto dal Decreto – il quale all'articolo 6, lett. b pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo – le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. In tal modo è indicata quale funzione aziendale meglio rispondente a tali requisiti quella di “*internal auditing*”, ovvero, qualora la Società sia di piccole dimensioni, l'organo dirigente (in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 4° del Decreto).

Inoltre, il requisito dell'autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Consiglio di Amministrazione, Comitato per il Controllo Interno ed anche Comitato Controllo e Rischi). In proposito, sempre le Linee Guida di Confindustria, indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del Consiglio di Amministrazione, questo nel suo insieme), nonché, come parimenti opportuno, che l'Organismo di Vigilanza sia in costante collegamento, seppur in piena autonomia, con il Comitato per il Controllo Interno della Società e con la Società incaricata della revisione dei bilanci.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia e onorabilità richiesti, non versare in conflitto di interesse e non avere relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

L'Organismo di Vigilanza ha una durata non superiore a tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione, che procede alla sua nomina, determina l'eventuale compenso dell'Organismo di Vigilanza. È pertanto rimesso al suddetto Organismo di Vigilanza e alle figure corrispondenti nelle Società controllate il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello con la sola eccezione delle Società di più piccole dimensioni, nelle quali, su esplicita autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza di Mediacontech, tale compito sarà svolto direttamente dall'organo dirigente (come consentito dallo stesso Decreto all'art. 6, comma 4). L'Organismo di Vigilanza così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento dell'Organismo di Vigilanza in linea con le regole di *corporate governance* della Società. Il Comitato per il Controllo Interno potrà assistere alle riunioni.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di Mediacontech è supportato dall'attività di alcune funzioni aziendali indicate nell'organigramma societario e si può avvalere del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie, nonché della collaborazione di tecnici, se del caso anche esterni, a fini consultivi, secondo le regole ed i principi dettati nel



regolamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "Regolamento"). Analogamente, anche nelle altre Società del Gruppo gli Organi di Vigilanza si avvarranno di elementi di supporto nell'ambito dei propri staff secondo criteri adeguati alle realtà delle diverse Società.

Il conferimento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza e la revoca del medesimo (ad esempio in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa, anche nei casi di impossibilità sopravvenuta, ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con Mediacontech.

Costituisce una causa di ineleggibilità a membro dell'Organismo di Vigilanza e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- a) la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati contemplati nel Decreto o qualsivoglia altro reato di natura dolosa;
- b) l'avvio di un procedimento penale per uno dei reati contemplati nel Decreto
- c) l'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello.

3.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la funzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di Mediacontech, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati" (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Direzioni aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo;
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai suoi singoli componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In ordine ai compiti delegati dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

3.3 L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato e per conoscenza al Comitato per il Controllo Interno, con obbligo dell'Amministratore Delegato di tenere costantemente informato il Consiglio di Amministrazione;
- b) la seconda su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza redige: annualmente una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione entro i termini di approvazione del bilancio contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso del periodo predetto, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di rischio e degli altri temi di maggior rilevanza; tale relazione deve altresì dare conto delle verifiche effettuate sui principali atti societari e sui contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività a rischio, di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione; nella relazione annuale è contenuto, altresì il piano annuale di attività previste per l'esercizio successivo.

L'attività di *reporting*, anche continuativa, ha in ogni caso sempre ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Mediacontech, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli Organi di Vigilanza delle altre Società del Gruppo saranno tenuti a predisporre autonomi piani di *reporting* con i vertici delle singole Società controllate, coerenti con gli ambiti di rischio valutati applicabili. Le modalità di *reporting* e riporto ai rispettivi Organi di Controllo verranno validati nei singoli Modelli Organizzativi adottati da ciascuna Società.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Comitato Controllo e Rischi hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. Tutti gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con gli organi della Società devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza.

4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di Mediacontech S.p.A. In particolare, gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

I Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato, e precisamente odv@mediacontech.com al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche e soprattutto al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Nel corso dei suddetti approfondimenti l'Organismo di Vigilanza potrà contattare in maniera riservata il soggetto segnalante per ottenere maggiori informazioni, e potrà, inoltre, recarsi presso il luogo interessato dai fatti segnalati al fine di ricostruirne nel dettaglio le dinamiche, e richiedere altresì alle strutture aziendali e ai soggetti competenti ogni ulteriore documentazione e chiarimento relativamente al caso. L'Organismo di Vigilanza manterrà informato il segnalante degli sviluppi del procedimento.

Ricostruita la dinamica dei fatti e conclusa l'indagine, l'Organismo di Vigilanza formalizzerà un breve report riepilogativo delle conclusioni accertate nell'ambito del quale, se lo ritiene opportuno, potrà proporre eventuali azioni di prevenzione e mitigazione dei rischi-reato trattati nella segnalazione. Qualora le indagini dell'Organismo di Vigilanza portino a ritenere necessaria una sanzione disciplinare nei confronti del segnalato, o del segnalante, se la segnalazione si rivelasse infondata per dolo o colpa grave, l'Organismo di Vigilanza informerà la Funzione Risorse Umane affinché valuti il provvedimento più adeguato da porre in essere, nel rispetto della disciplina sul diritto del lavoro e dei contratti collettivi di lavoro adottati dalla Società.

Tutte le segnalazioni saranno archiviate dall'Organismo di Vigilanza in modo segregato, al fine di garantire la riservatezza a maggior tutela dei soggetti segnalanti.

La Società ha adottato misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza. La società non tollera alcuna forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'Organismo di Vigilanza. La Società dispone provvedimenti contro chiunque si renda responsabile di atti di ritorsione o, anche, contro chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni non veritiere o non corrette. L'Organismo di Vigilanza vigilerà sull'adozione di tali provvedimenti e potrà raccomandare sanzioni nei confronti di chi dovesse porre in essere comportamenti in violazione del Modello.

Le segnalazioni anonime non sono ammesse e, di conseguenza, non verranno prese in considerazione.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001 o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (per i quali possa essere instaurato un procedimento per omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime ed in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione di Mediacontech, nonché prendere visione di qualsiasi documento della Società e consultare dati relativi alla stessa.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.



5. Selezione, formazione e diffusione del Modello

L'osservanza del presente Modello è imposta a tutte le risorse aziendali di Mediacontech, si tratti di risorse già presenti in azienda ovvero di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di rischio.

5.1 Selezione del personale

La funzione Risorse Umane istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale ispirato a criteri di imparzialità, merito e professionalità, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto. Sono inoltre definite procedure interne aziendali che tutelino, con adeguati presidi di controllo, il processo di selezione del personale in quanto processo strumentale alla commissione potenziale di illeciti rispetto ai reati presupposto del Decreto.

5.2 Piano di formazione e comunicazione

Mediacontech, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, nonché prevedere sessioni specifiche sulle procedure adottate per i process-owner o i dipendenti coinvolti nelle attività critiche del singolo processo strumentale.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla funzione Risorse Umane in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza di Mediacontech.

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

A tali fini deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Codice Etico, Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, Documento descrittivo del Modello, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) anche direttamente sull'Intranet aziendale. Ogni dipendente deve poter ottenere una copia cartacea del Modello. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Ai nuovi dipendenti saranno comunicati i riferimenti per poter reperire il Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali di Mediacontech sarà resa disponibile copia cartacea della versione del Modello. Analogamente a quanto previsto per i dipendenti, ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea della versione del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per diffondere le conoscenze del Modello e per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.



Al fine di agevolare la conoscenza a tutti i livelli aziendali copia del Modello sarà resa disponibile sul sito aziendale nonché nelle bacheche tradizionali per gli aspetti integrativi del sistema disciplinare aziendale.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello sarà articolata sui livelli di seguito indicati:

- a) Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società: seminario iniziale successivo all'adozione del Modello esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato dall'Organismo di Vigilanza di Mediacontech; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.
- b) Altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; accesso a intranet; e-mail di aggiornamento.



6. Sistema disciplinare

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole del Modello costituiscono illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie sanzioni previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL di riferimento. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei criteri previsti per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari vigenti in Mediacontech e richiamati dal CCNL, si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale** e successivamente di **ammonizione scritta** il lavoratore che violi una sola volta le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
2. Incorre nel provvedimento della **multa**, fino all'importo di quattro ore di retribuzione, il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.
3. Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione**, fino a dieci giorni, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Mediacontech, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei suoi beni.
4. Incorre nei provvedimenti del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.
5. Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento



palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- 1) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- 2) al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- 3) alle mansioni del lavoratore;
- 4) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- 5) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare è costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza di Mediacontech in coordinamento con gli Organi di Vigilanza delle singole Società del Gruppo.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello ovvero di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori di Mediacontech, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Comitato Controllo e Rischi della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

6.5 Misure nei confronti di Collaboratori Esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto è causa di risoluzione del Contratto, secondo quanto dovrà essere previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

6.6 Misure a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 (c.d. "*Whistleblowing*"), la Società porrà in essere severe sanzioni nei confronti di chi dovesse porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del presente



Modello.

7. Modello e Codice etico

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito il “Codice Etico”), pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- A. il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo);
- B. il Codice Etico rappresenta – invece - uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Destinatari.